



PROVINCIA DI TREVISO

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TREVISO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 199/58117 dell'8 giugno 2015;
in vigore dall'8 giugno 2015. Modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 141
del 27 luglio 2026; in vigore dal 27 luglio 2026.

INDICE

Premessa.....	pag.	1
Art. 1 - Finalità.....	“	1

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 - Procedimento elettorale.....	pag.	1
Art. 3 - Ufficio elettorale.....	“	2

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 - Elettorato attivo.....	pag.	3
Art. 5 - Elettorato passivo.....	“	3
Art. 6 - Requisiti per la candidatura.....	“	4
Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo.....	“	4
Art. 8 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica.....	“	5
Art. 9 - Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti.....	“	5
Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale ai fini elettorali...	“	5

CAPO III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 11 - Candidatura a Presidente della Provincia.....	pag.	5
Art. 12 - Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste.....	“	6
Art. 13 - Le sottoscrizioni.....	“	6
Art. 14 - Denominazione delle liste e contrassegno elettorale.....	“	7

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 15 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia.....	pag.	7
Art. 16 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale.....	“	8
Art. 17 - Rinuncia alla candidatura.....	“	8
Art. 18 - Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a consigliere provinciale.....	“	8

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 19 - Procedura di verifica.....	pag.	9
Art. 20 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori.....	“	9

Art. 21 - Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale.....	pag.	10
Art. 22 - Verifica delle candidature.....	“	10
Art. 23 - Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali.....	“	10
Art. 24 - Completamento esame delle liste e delle candidature.....	“	11
Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale mediante sorteggi.....	“	11

CAPO VI

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà.....	pag.	12
Art. 27 - Sede delle operazioni di voto.....	“	12
Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale.....	“	13
Art. 29 - Compiti e poteri del presidente del seggio.....	“	13
Art. 30 - Funzioni del vicepresidente.....	“	14
Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori.....	“	14

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 32 - Insediamento del seggio elettorale.....	pag.	15
Art. 33 - Votazioni.....	“	15
Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia.....	“	16
Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale.....	“	16
Art. 36 - Operazioni di scrutinio.....	“	17
Art. 37 - Materiale elettorale.....	“	18
Art. 38 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia.....	“	18
Art. 39 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale.....	“	18
Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale.....	“	19
Art. 41 - Disposizioni finali.....	“	19
Art. 42 - Entrata in vigore.....	“	19

Modelli allegati:

- Mod. 1 - Presentazione candidatura Presidente della Provincia
- Mod. 2 - Presentazione candidatura liste consiglieri provinciali
- Mod. 3 - Dichiarazione accettazione candidatura alla carica di Presidente della Provincia
- Mod. 4 - Dichiarazione accettazione candidatura alla carica di consigliere provinciale
- Mod. 5 - Ricevuta candidatura Presidente
- Mod. 5 bis - Ricevuta liste
- Mod. 6 - Dichiarazione rinuncia candidatura alla carica di Presidente o di consigliere provinciale
- Mod. 7 - Designazione del rappresentante di lista

Premessa

Il presente regolamento di organizzazione delle modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Treviso viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 "Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle modifiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con L. 114/2014.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Treviso, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 "Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle modifiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con L. 114/2014.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e per l'elezione del Consiglio Provinciale di Treviso almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali, di cui al comma precedente, viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente. Il decreto dovrà rimanere pubblicato nel sito dell'ente fino alla data delle elezioni.

3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 **Ufficio elettorale**

1. Presso la Provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e sei componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia, di cui uno con funzioni di segretario. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari all'elezione e alla proclamazione degli eletti.
2. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
3. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del direttore generale della Provincia o in caso di mancata nomina del Segretario Generale.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale è individuato nella figura del dirigente del settore affari legali ed i componenti tra dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C, applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale adotta tutti gli atti di competenza dell'ufficio elettorale, per quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento o da atti del Presidente della Provincia.
6. Fra le competenze del responsabile rientrano, a titolo esemplificativo:
 - a) la nomina dei componenti del seggio, sulla base delle candidature presentate a seguito di diffusione di relativa informativa o avviso; la nomina avviene con i poteri del privato datore di lavoro, tenendo conto delle indicazioni dei dirigenti delle strutture di appartenenza dei candidati; ove detti dirigenti contestino la possibilità di nominare propri dipendenti, e non vi siano altri candidati ritenuti idonei, la decisione è rimessa al direttore generale o, in sua assenza, al segretario generale;
 - a) l'individuazione della sede ove presentare le candidature e la metodologia per comprovare la tempestiva presentazione;
 - b) l'organizzazione della conservazione della documentazione elettorale, ivi comprese le schede elettorali e le liste, salvo quanto di competenza dei seggi e delle sottosezioni durante le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) il supporto ai seggi per le esigenze logistiche che si presentassero e per ogni confronto richiesto sulle regole di espressione del voto;
 - d) la verifica e assicurazione della conservazione delle schede elettorali, così come stampate direttamente o acquisite da tipografia esterna, con modalità tali da garantirne l'integrità, sino alla consegna al seggio e alle sottosezioni, per la loro autenticazione;

- e) l'emanazione di regole di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
 - f) l'assegnazione di compiti e funzioni ai componenti dell'ufficio elettorale, se del caso anche delegando alcune funzioni o nominando responsabili del procedimento;
 - g) disposizione della stampa o acquisizione delle schede elettorali, stabilendone le caratteristiche di dettaglio in rapporto alle esigenze tipografiche, anche in ordine, esemplificativamente, alla tonalità di colore, al posizionamento delle parti, alla grandezza dei caratteri e dei contrassegni, questi ultimi entro i limiti di cui al presente regolamento;
 - h) istituzione, tramite elaborazione degli uffici provinciali o acquisizione dall'esterno, di un software o foglio di calcolo elettronico, per la gestione dei risultati elettorali e la definizione della proclamazione degli eletti.
7. Il direttore generale o, in sua assenza, il segretario generale, può, in ogni momento, provvedere a modificare e/o sostituire i componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L. 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della Provincia di Treviso in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione della Provincia e dei comuni.

Art. 5 Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, commi 60 e 80, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni e, in prima attuazione, i consiglieri provinciali uscenti.
2. A norma dell'art. 1, comma 69 e 80, della L. 56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia e, in prima attuazione, i consiglieri provinciali uscenti.
3. Non godono dell'elettorato passivo né i presidenti né i consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato e nemmeno i commissari per la provvisoria amministrazione della Provincia e dei comuni, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura presidenti o sindaci, consiglieri provinciali o comunali.

4. I dipendenti provinciali, che ricoprono la carica di sindaco o di consigliere comunale, possono candidarsi alla carica di Presidente o di consigliere provinciale se cessano dallo status di dipendente provinciale per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, in applicazione dei commi 1 n.7) e 3 dell'art. 60 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6 **Requisiti per la candidatura**

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti e in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di Presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia e il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 **Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo**

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica, data di scadenza e residenza.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste degli elettori.

Art. 8

Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali eletti a Presidente o consigliere provinciale.
2. I sindaci e i consiglieri comunali eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione dalla carica presso il rispettivo comune.

Art. 9

Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti

1. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell'articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano "consiglieri provinciali uscenti" i consiglieri provinciali (compreso il Presidente) in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.

Art. 10

Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale ai fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 11

Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale di cui al comma 1 dell'art. 10.

Art. 12

Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 8 e da non più di 16 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui la ricoprono.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale di cui al comma 1 dell'art. 10.

Art. 13

Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come stabiliti con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale attivo indicato all'articolo 10.
2. I candidati presidenti non possono sottoscrivere la propria o altre candidature a Presidente, i candidati consiglieri non possono sottoscrivere la propria o altre liste di candidati alla medesima carica.
3. Nessun elettore può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data di nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) e gli estremi di un documento di identificazione.
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14
Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Veneto. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 15
Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**mod. 1**).
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatto come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";
 - b) due delegati di lista, uno effettivo e uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della Provincia, incaricati di ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsiderazione del candidato, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare il rappresentante del candidato Presidente presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di tali delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al candidato Presidente, che potrà svolgere direttamente le suddette attività dei delegati;
 - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori della candidatura nelle modalità previste dall'art. 13.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge e

di non aver sottoscritto la propria o altra candidatura, redatta sul modello appositamente predisposto (**mod. 3**).

Art. 16

Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**mod. 2**).
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
 - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
 - c) due delegati di lista, uno effettivo e uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della Provincia, incaricati di ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsiderazione della lista, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle liste e di designare il rappresentante di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di tali delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al capolista, che potrà svolgere direttamente le suddette attività dei delegati;
 - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge, di non aver accettato la candidatura in altra lista e di non aver sottoscritto la propria o altre liste per la medesima elezione, redatta sul modello appositamente predisposto (**mod. 4**).

Art. 17

Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e gli stessi termini dell'accettazione, utilizzando il modello appositamente predisposto (**mod. 6**).

Art. 18

Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature - intesa come loro "materiale" consegna - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia dal ventunesimo al ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto (**mod. 5 e mod. 5 bis**).
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 19 Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia o le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 18 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 20 Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste dall'art. 13 del presente regolamento, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio Provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 21
Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 8 e da non più di 16 candidati.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsiliazione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono riconsiliati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 22
Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della Provincia;
 - d) i candidati sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
 - e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la riconsiliazione.
3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 21, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 23
Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 14 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 14 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24

Completamento esame delle liste e delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista e ai candidati a Presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25

Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale mediante sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione, mediante sorteggi, di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati e i capilista come individuati nell'art. 15, comma 2 lett. b) e nell'art. 16, comma 2 lett. c).
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI
INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 26
Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a Presidente, hanno la facoltà di individuare un solo rappresentante di lista presso ciascun seggio. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge, utilizzando il modello appositamente predisposto (**mod. 7**).
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.
6. Dei delegati e rappresentanti di lista devono essere dati riferimenti completi per essere contattati, quali utenza di telefonia mobile, e-mail, fax, così da garantire funzionalità e tempestività delle comunicazioni. Delle comunicazioni date direttamente o per via telefonica viene redatto verbale.

Art. 27
Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso i seggi individuati nel decreto del Presidente di indizione dei comizi elettorali.
2. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nei seggi individuati i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto e i rappresentanti di lista.

Art. 28

Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale gestisce e sovrintende le operazioni di voto e di scrutinio.
3. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.
5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nei seggi elettorali costituiti, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 29

Compiti e poteri del Presidente del seggio

1. Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio, decide su:
 - a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - b) reclami, anche orali, e proteste;
 - c) contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle

immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il Presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio elettorale.
6. Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti del seggio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 30 Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 31 Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale, registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 32 Insediamento del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale si insedia nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto di insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 33 Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. Per la votazione vengono impiegate schede di dimensione non inferiore ad un foglio A4, di almeno grammi 80 o proporzionalmente superiori in caso di formato di maggiori dimensioni, dei seguenti colori, rapportati alle fasce demografiche di cui all'articolo 1, comma 33, della Legge n. 56/2014:
 - a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: azzurro
 - b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti: arancione
 - c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti: grigio
 - d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti: rosso
 - e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti: verde

5. La scheda di voto per l'elezione a consigliere provinciale:
 - a) è divisa in 4 parti verticali, prevedendo per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a 4;
 - b) prevede, all'interno di ogni riquadro, la stampa nella parte superiore a sinistra del contrassegno della lista avente diametro da 2 a 3 cm, a seconda delle esigenze tipografiche, e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa;
6. La scheda di voto per l'elezione del Presidente della Provincia:
 - a) è divisa in 2 parti verticali, prevedendo per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a 3;
 - b) prevede, all'interno di ogni riquadro, la stampa solo del nome e cognome del candidato Presidente.
7. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
8. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
9. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 34

Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 35

Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un voto per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

2. L'elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato consigliere compreso nella lista votata, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. Tale voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.
3. I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono nulli.

Art. 36 **Operazioni di scrutinio**

1. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale si svolgono nella stessa data, il Presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio delle schede cominciando da quelle per il Presidente della Provincia e successivamente per quelle del Consiglio Provinciale.
2. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
5. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
7. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

9. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
10. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 37 **Materiale elettorale**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il Presidente del seggio consegna la scatola sigillata contenente il materiale elettorale al responsabile dell'ufficio elettorale presso la sede della Provincia.

Art. 38 **Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia**

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 39 **Proclamazione alla carica di consigliere provinciale**

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, accerta per ogni lista e per ogni candidato il numero dei voti attribuito per ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso i seggi.
2. Moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato.

3. Per ciascuna lista forma la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.
4. Successivamente l'ufficio assegna a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti applicando il metodo D'Hondt, quindi, in ragione del numero dei seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati che, in ciascuna lista, hanno ottenuto le maggiori cifre individuali ponderate.
5. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 40

Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 41

Disposizioni finali

1. Per quanto non normato con il presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.